



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

Rev. 1 del 02/10/2015

Modalità di dilazione dei contributi



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

SOMMARIO

Art. 1 – Condizioni	1
Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda	1
Art. 3 – Controlli	1
Art. 4 - Esito della domanda	1
Art. 5 – Ricorsi	1
Art. 6 - Modalità della dilazione	2
Art. 7 - Modalità di pagamento	2
Art. 8 - Interessi per dilazione del pagamento	2
Art. 9 – Decadenza	2
Art. 10 – Preclusioni	2



Art. 1 **Condizioni**

1. Il veterinario può chiedere all'Ente la dilazione del pagamento dei contributi obbligatori, minimi ed eccedenti, e di eventuali oneri accessori, successivamente alla scadenza dell'ultima rata utile per il pagamento di ciascuna tipologia dei predetti contributi ed eventuali oneri. La dilazione deve riguardare la totalità dei debiti contributivi obbligatori e di eventuali oneri accessori, come identificati in precedenza.

La dilazione può essere concessa anche ai superstiti di cui all'art. 38 del Regolamento Enpav.

2. La dilazione del pagamento può essere concessa in presenza delle seguenti condizioni:

a) l'importo minimo del debito da dilazionare non deve essere inferiore al 30% del reddito convenzionale di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento di Attuazione allo Statuto, dell'anno della domanda;

b) l'importo minimo del debito da dilazionare di cui alla precedente lettera a) è ridotto al 15% del reddito convenzionale di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento di Attuazione allo Statuto, dell'anno della domanda nei seguenti casi:

- neo iscritti, limitatamente ai primi 4 anni di iscrizione all'Ente
- pensionati
- iscritti di solidarietà
- cancellati dall'Ordine

c) il reddito complessivo lordo del richiedente, risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata ai fini IRPEF, non deve essere superiore a 15 volte l'importo del debito da dilazionare;

d) presentazione di tutte le comunicazioni reddituali di cui all'art. 19 del Regolamento di Attuazione allo Statuto dell'Ente. Le comunicazioni reddituali mancanti devono essere trasmesse entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente;

e) regolarità contributiva relativamente al periodo non oggetto di dilazione.

Art. 2 **Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di dilazione deve essere presentata avvalendosi dell'apposito modulo predisposto dall'Ente, nel rispetto delle vigenti norme sull'autocertificazione, e trasmessa secondo le modalità riportate sul modulo medesimo.

2. La domanda incompleta deve essere integrata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente, pena la decadenza.

Art. 3 **Controlli**

1. L'Ente verifica la veridicità del reddito dichiarato dal richiedente tramite la consultazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 4 **Esito della domanda**

1. Le domande di dilazione pervenute all'Ente vengono esaminate dal Comitato Esecutivo che adotta i relativi provvedimenti di accoglimento e di rigetto nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2. La decisione deve essere comunicata all'interessato mediante posta elettronica certificata ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve indicare:

- il numero delle rate di dilazione concesse;
- l'importo totale di ciascuna rata, e l'importo complessivo degli interessi di cui al successivo art. 8;
- le modalità di pagamento di cui al successivo art. 7.

Art. 5 **Ricorsi**

1. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento del Comitato Esecutivo, il veterinario può presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione, che decide in via definitiva.

2. I ricorsi possono essere presentati in caso di:

- a) mancato accoglimento della domanda, per insussistenza della condizione reddituale di cui al comma 2, lettera c) del precedente art. 1;



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

b) per l'aumento del numero delle rate concesse.

3. Ai fini della presentazione del ricorso, il ricorrente deve produrre la documentazione attestante il reddito ISEE ordinario del nucleo familiare, relativo ai redditi dichiarati nell'anno precedente a quello della domanda di dilazione.

Il Consiglio di Amministrazione esamina il ricorso, utilizzando il reddito ISEE per determinare la condizione reddituale del ricorrente di cui al comma 2, lettera c) del precedente art. 1, ovvero per determinare il numero delle rate di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

Modalità della dilazione

1. Il provvedimento di dilazione può stabilire fino ad un massimo di 30 (trenta) rate bimestrali.
2. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 300,00 esclusi gli interessi di cui al successivo art. 8.
3. Il numero delle rate, che comunque non può superare le 30 (trenta) rate bimestrali, viene così determinato:
Debito/(1% *Reddito Irpef [o Reddito ISEE] + 300,00) arrotondando all'intero più vicino.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. Contestualmente alla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, saranno resi disponibili i M.Av. per il pagamento degli importi dilazionati.

La prima rata avrà scadenza almeno 30 giorni dopo la notifica del provvedimento di accoglimento.

A tal fine fa fede la data di recapito della posta elettronica certificata, o la data riportata sull'avviso di ricevimento della raccomandata di cui al precedente art. 4, secondo comma.

Le rate in cui il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese.

Art. 8

Interessi per dilazione del pagamento

1. Sulle somme per cui è stata concessa la dilazione del pagamento si applicano gli interessi di dilazione al 4,5% e gli interessi di mora calcolati alla data di presentazione della domanda, da riscuotere unitamente agli importi dilazionati alle scadenze stabilite.

Art. 9

Decadenza

1. In caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive entro il termine di cui all'art. 7 del presente Regolamento:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- il debito non può più essere rateizzato.

Art. 10

Preclusioni

1. La concessione di un nuovo provvedimento di dilazione è subordinata all'estinzione del debito pregresso già oggetto di dilazione.

2. Non può essere presentata domanda di ulteriore dilazione per importi già dilazionati.

Il rilascio del DURC e l'accesso alle diverse tipologie di prestazioni da parte dell'Enpav, con esclusione dei trattamenti pensionistici, è consentito solo dopo il regolare pagamento delle prime due rate del piano di dilazione.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Ogni modifica alle disposizioni previste dal presente Regolamento deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.